



**COMUNE DI PESCATE**  
**Provincia di Lecco**

Prot. n. 734/2026

**ORDINANZA SINDACALE N. 02/2026**

**OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA TOTALE DELL'ESERCIZIO PUBBLICO DENOMINATO "LE OFFICINE", SITO IN PESCATE (LC), VIA ROMA N. 82, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL T.U.L.P.S., PER ABUSO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO E GRAVI CARENZE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA.**

**IL SINDACO**

**Quale Autorità Locale Di Pubblica Sicurezza**

**VISTO** l'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, le funzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza nei casi previsti dall'ordinamento;

**VISTO** l'art. 15 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che individua le Autorità locali di pubblica sicurezza e stabilisce che, ove non siano istituiti commissariati di polizia, le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo;

**VISTO** l'art. 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che attribuisce all'Autorità di pubblica sicurezza il potere di disporre la sospensione o la chiusura degli esercizi pubblici in caso di abuso del titolo autorizzativo ovvero per motivi di ordine e sicurezza pubblica;

**VISTI** gli artt. 68, 69 e 80 del medesimo TULPS, che subordinano lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e trattenimento al rilascio del prescritto titolo abilitativo (licenza ovvero segnalazione certificata di inizio attività, ove prevista) e alla preventiva verifica delle condizioni di sicurezza e di agibilità dei locali;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e in particolare l'art. 153, in materia di requisiti di sorvegliabilità dei locali;



## COMUNE DI PESCATE Provincia di Lecco

### VISTI:

- il D.M. 19 agosto 1996, recante la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, in materia di prevenzione incendi;
- il D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, concernente i requisiti di sorvegliabilità dei locali di pubblico spettacolo;

**PRESO ATTO** della nota della Polizia di Stato – Questura di Lecco prot. n. 616 del 23.01.2026, con la quale sono stati trasmessi gli esiti del controllo effettuato in data 16 gennaio 2026 presso l'esercizio pubblico denominato "LE OFFICINE", sito in Pescate (LC), via Roma n. 82, gestito dal sig. "Omissis", nato a "Omissis";

### CONSIDERATO CHE:

- l'esercizio risulta formalmente autorizzato esclusivamente per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con facoltà di svolgere attività di intrattenimento complementare e occasionale, previa presentazione di apposita SCIA/comunicazione al SUAP nei casi previsti;
- l'attività riscontrata in sede di controllo presenta carattere abituale, programmato e strutturato, come desumibile dalla pubblicizzazione sistematica degli eventi sui social network, dalla presenza di addetti al controllo, dalla predisposizione stabile degli spazi e dall'elevato afflusso di avventori;
- nel corso del controllo è stata accertata la presenza di oltre 200 persone, in assenza del prescritto titolo/parere di agibilità ai fini dello svolgimento di pubblico spettacolo;
- sono state riscontrate gravi e diffuse carenze in materia di sicurezza, incidenti sull'intero esercizio, e in particolare:
  - assenza di uscite di sicurezza e di estintori al secondo piano;
  - criticità nelle condizioni di sorvegliabilità del locale e dei relativi accessi;
  - ostacoli al regolare deflusso degli avventori in corrispondenza dell'unica via di uscita;



## COMUNE DI PESCATE Provincia di Lecco

- l'attività di intrattenimento si è inoltre protratta oltre l'orario massimo dichiarato nella comunicazione presentata al SUAP, in ulteriore difformità rispetto alle condizioni dichiarate per lo svolgimento dell'evento;
- è stato altresì accertato che l'ingresso del locale costituiva l'unica via di uscita utilizzabile e che l'area esterna immediatamente prospiciente risultava parzialmente ostruita da veicoli in sosta, con conseguente riduzione dello spazio di sfogo e grave pregiudizio per il deflusso in caso di emergenza;
- tali circostanze integrano gravi violazioni delle prescrizioni di legge in materia di safety e incolumità pubblica;
- le violazioni accertate risultano espressive di una modalità gestionale stabile e reiterata, incompatibile con la prosecuzione dell'attività;
- tale condotta evidenzia un sistematico aggiramento del regime autorizzatorio, mediante l'utilizzo distorto delle comunicazioni per piccoli trattenimenti al fine di esercitare, di fatto, un'attività di pubblico spettacolo/trattenimento diversa e non consentita dal titolo posseduto;
- le SCIA/comunicazione risulta presentata in orario di chiusura degli uffici comunali a ridosso degli eventi programmati, con conseguente impossibilità oggettiva di effettuare i controlli preventivi da parte dell'Amministrazione comunale;
- con ordinanza sindacale n. 32 del 29.11.2024, adottata ai sensi dell'art. 50, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, è stata in passato già disposta la riduzione degli orari di apertura dell'esercizio nonché il divieto temporaneo di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, provvedimento successivamente rideterminato in sede giurisdizionale avanti al T.A.R. Lombardia – Milano (R.G. n. 3183/2024);

### **RITENUTO CHE:**

- le condotte accertate integrino un grave abuso del titolo autorizzativo, con compenetrazione tale da rendere inscindibile l'attività illecita da quella formalmente autorizzata;



## COMUNE DI PESCATO Provincia di Lecco

- le condizioni di sicurezza riscontrate incidano sull'intero esercizio e non consentano la prosecuzione dell'attività neppure in forma ridotta;
- sussistano, pertanto, i presupposti per disporre **la chiusura temporanea totale dell'esercizio** ai sensi dell'art. 10 del TULPS, quale misura necessaria, proporzionata e adeguata a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- la modalità di esercizio accertata impone la tempestiva tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica perseguita con il presente provvedimento ai sensi dell'art. 10 del TULPS;

### **DATO ATTO CHE:**

- il presente provvedimento è adottato nell'esercizio delle funzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza ed ha natura vincolata;
- ricorrono esigenze di urgenza e tutela di interessi pubblici primari, tali da escludere l'applicazione dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 in materia di comunicazione di avvio del procedimento;

### **ORDINA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del T.U.L.P.S., la chiusura temporanea totale dell'esercizio pubblico denominato "LE OFFICINE", sito in Pescate (LC), via Roma n. 82, **per la durata di giorni 30 (trenta)**, con decorrenza dalla data di notifica della presente ordinanza.

Durante il periodo di chiusura **è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività**, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, nonché qualsiasi forma di intrattenimento o trattenimento.

L'eventuale riapertura anticipata potrà essere valutata esclusivamente previa dimostrazione:

- dell'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza e delle prescrizioni eventualmente impartite dagli organi competenti;
- dell'adeguamento del locale alle normative vigenti;
- del corretto inquadramento autorizzatorio dell'attività che si intende svolgere.



**COMUNE DI PESCATE**  
**Provincia di Lecco**

**AVVERTE**

che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'adozione di ulteriori provvedimenti, ivi compresa **la revoca delle autorizzazioni di polizia**, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

**DISPONE**

- La notifica del presente atto a mezzo Pec al sig. "Omissis" nato "Omissis" C.F. "Omissis" residente in "Omissis" in qualità di Amministratore Unico della Trama Srl, attività "Le Officine" sita in 23855- Pescate (LC) via Roma 82 – P. IVA 04115560130.
- La trasmissione del provvedimento alla Prefettura di Lecco, alla Questura di Lecco, al Comando Stazione Carabinieri territorialmente competente, al Comando di Polizia Locale, al SUAP del Comune di Pescate e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

**INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni dalla notifica;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Pescate, lì 28.01.2026

**IL SINDACO**

*Ing. Dante De Capitani*  
(Firmato digitalmente ai sensi di legge)

